



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

Inviata ai Capigruppo Cons. il 09/07/2010

Prot. 8871

OGGETTO:

COLLEGIO ARBITRALE - SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA ART. 17, CONTENUTA NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 454 DEL 1984 - PRESA D'ATTO.

L'anno duemiladieci addì dodici del mese di giugno alle ore dodici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PARACHINI LUIGI MARIO - Sindaco	Sì
2. GUGLIELMETTI PATRICK - Vice Sindaco	Sì
3. BACCAGLIONE GERMANO - Assessore	Sì
4. FANCHINI UGO - Assessore	Sì
5. ALBERTALLI MAURO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa FICILE ADRIANA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. PARACHINI LUIGI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 12/06/2010

OGGETTO:

COLLEGIO ARBITRALE - SOSTITUZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA ART. 17, CONTENUTA NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 454 DEL 1984 - PRESA D'ATTO.

Premesso che:

su istanza dalla società Molteni spa è stato avviato un procedimento arbitrale per la quantificazione del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas naturale;

il Collegio Arbitrale ha deciso la sostituzione della clausola compromissoria (art. 17), contenuta nel contratto di concessione Rep. 454 del 1984, con un nuovo testo come trascritto nel verbale di costituzione del collegio arbitrale, e chiede che l'Amministrazione, con atto della Giunta Comunale ratifichi tale decisione;

Il contratto Rep. 454 del 30 Ago. 1984 stabilisce che la concessione viene concessa alle condizioni tutte di cui alla convenzione, allegata sotto la lettera "B" dell'atto stesso, formata da 18 articoli;

l'art. 17 dell' allegato "B" CONCESSIONE ALLA S.p.A. MOLTENI DI CREMA (C.F.0011359-0194) DEL DIRITTO DI PROVVEDERE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA, recita:

<< Art. 17 ARBITRATO. –

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa la interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione anche per quanto riguarda circostanze ivi non espressamente menzionate saranno deferite ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri che agiranno come amichevoli compositori e secondo equità. Gli arbitri saranno nominati uno per parte ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo o in caso di mancato accordo da parte del Presidente del Tribunale di Novara su richiesta di una delle parti che ne dovrà dare avviso all'altra.

La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile e vincolante per le parti.>>

Nel verbale di costituzione del collegio arbitrale riunitosi in prima seduta il 24 Mag. 2010 si rileva che << le parti concordano e dichiarano che la clausola contenuta nell'art. 17 del contratto di concessione Rep. 454 del 30 Ago. 1984 è sostituita, con effetto da oggi 24 Mag. 2010, nel modo come di seguito:

Le parti concordano che ogni questione controversa relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di concessione e successivo atto aggiuntivo rep. 740 del 19 Dic. 1992 venga risolta e decisa dal collegio Arbitrale composto dai Sigg.ri Avv. Andrea Zanetta, Avv. Prof. Valerio Tavormina e Avv. Prof. Attilio Guarnirei, secondo diritto ed in forma rituale.

Le parti autorizzano il Collegio Arbitrale a tenere seduta in Novara, Corso Cavour n. 9 presso lo studio del Presidente Avv. Andrea Zanetta, ovvero in altra diversa sede che il Collegio ritenesse di individuare.

Le parti concordano sulla applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, nonché sulla individuazione del termine per il deposito del lodo Arbitrale entro il 90° giorno successivo al deposito dell'ultimo atto difensivo ovvero dell'udienza di discussione finale se richiesta dalle Parti; ciò in deroga ai termini dell'art. 820 c.p.c. >>

Ritenuto che il nuovo testo proposto dal Collegio Arbitrale non comporta nocumento per questo Ente;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio proponente per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la sostituzione dell'art. 17 del contratto con la formula richiesta e concordata dal Collegio Arbitrale, nel procedimento arbitrale per la quantificazione del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas naturale, che qui si riporta:

<< Le parti concordano che ogni questione controversa relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di concessione e successivo atto aggiuntivo rep. 740 del 19 Dic. 1992 venga risolta e decisa dal collegio Arbitrale composto dai Sigg.ri Avv. Andrea Zanetta, Avv. Prof. Valerio Tavormina e Avv. Prof. Attilio Guarnirei, secondo diritto ed in forma rituale.

Le parti autorizzano il Collegio Arbitrale a tenere seduta in Novara, Corso Cavour n. 9 presso lo studio del Presidente Avv. Andrea Zanetta, ovvero in altra diversa sede che il Collegio ritenesse di individuare.

Le parti concordano sulla applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, nonché sulla individuazione del termine per il deposito del lodo Arbitrale entro il 90° giorno successivo al deposito dell'ultimo atto difensivo ovvero dell'udienza di discussione finale se richiesta dalle Parti; ciò in deroga ai termini dell'art. 820 cpc>>;

di autorizzare la sostituzione dell'art. 17 del contratto di concessione Rep. 454 del 30 Ago. 1984 con in nuovo testo come sopra descritto, in quanto la nuova formulazione non reca nocumento a questo Ente.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano dagli aventi diritto, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000,
parere: FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Lì _____

IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000,
parere: FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Lì _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lvo 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

Lì _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Dott. PARACHINI LUIGI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa FICILE ADRIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2010 al 24/07/2010 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 09/07/2010

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa FICILE ADRIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FICILE ADRIANA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì _____

Il Responsabile di Segreteria
